

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione
Titolo I - Del procedimento davanti al tribunale

Art. 258 Ordinanza d'ispezione

L'ispezione di luoghi, di cose mobili e immobili, o delle persone è disposta dal giudice istruttore, il quale fissa il tempo, il luogo e il modo dell'ispezione.